

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEI – DI VITTORIO"

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI) - Segreteria Tel: 02/92103740 - 02/92103833

e-mail: miic8fd00a@istruzione.it - indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it

Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y



Circ. Int. n. 33

Pioltello, 13/10/2020

A Tutto il Personale Scolastico

Oggetto: Doveri di vigilanza e responsabilità connesse con la funzione docente e non docente.

Si prega di prendere attentamente visione della presente memoria ispirata alla normativa vigente, finalizzata alla sensibilizzazione ed alla tutela delle SS.LL. in ordine ai doveri di vigilanza ed alle responsabilità connesse con la funzione docente e non docente. In particolare, si richiama l'attenzione su un aspetto dei doveri riconducibili alle funzioni svolte, ovvero all'obbligo di vigilanza, la cui accertata violazione, nel caso in cui l'alunno abbia cagionato ad altri o a se stesso un danno, può dar luogo ad azione risarcitoria nei confronti del soggetto e della struttura alla quale il minore era affidato.

La responsabilità del personale docente

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 c.c.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. . .) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La differenza tra le due norme risiede nel fatto che l'autore dell'illecito sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere oppure sia capace. Entrambe le disposizioni pongono a carico degli insegnanti una presunzione relativa o iuris tantum di responsabilità (è, cioè, ammessa la prova liberatoria).

A riguardo è, invece, conferente l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, "In caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del M.I.U.R., una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta (a mente dell'art. 2049 c.c., secondo cui "i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"), esperibile contemporaneamente: a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare; b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Quest'ultima, in particolare, può attenersi, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c." (Cass. Civ. - Sez. III Ordinanza, 19/09/2017, n. 21593)"

La responsabilità extracontrattuale sussiste solo nel caso di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi.

Nella diversa ipotesi di danni che gli alunni procurano a loro stessi con la propria condotta, secondo una recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, la responsabilità dell'istituto scolastico e degli insegnanti è contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio.

Nelle ipotesi di responsabilità aquiliana (extracontrattuale), ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (il giudice ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante, avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

Al fine di valutare se il fatto è prevedibile e di conseguenza prevenibile, si ha riguardo anche alla sua ripetitività o regolarità statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui determinati eventi, già verificatisi in certe condizioni, possono ripetersi al riprodursi di queste. È stata, per esempio, ritenuta sussistere la responsabilità del Ministero dell'Istruzione, per le lesioni subite dall'alunno di una scuola causate dal lancio da parte di un suo compagno di una pallina di carta che lo aveva poi colpito all'occhio. Il giudice, nell'affermare la prevedibilità dell'evento, ha tenuto conto del fatto che precedentemente si erano già verificati episodi analoghi in quella scuola e della situazione di indisciplina della classe.

L'obbligo di vigilanza, poi, va inteso in senso relativo e non assoluto; il suo contenuto e i suoi limiti devono cioè essere correlati all'età e al grado di maturazione degli alunni, di modo che la vigilanza deve essere esercitata con il massimo grado di continuità ed attenzione nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria. .

Le misure organizzative da adottare sono dunque variabili in dipendenza delle circostanze di tempo, di luogo e dell'attività da svolgere (un conto è la vigilanza in aula durante l'attività didattica, che normalmente si svolge con la presenza dell'insegnante e gli alunni ai propri banchi, altro è la vigilanza quando gli alunni sono "in movimento", perché ad es. accedono ai bagni o al cortile durante l'intervallo; altro ancora allorché il "movimento" sia esterno alla scuola, come avviene nelle gite scolastiche e nelle uscite didattiche) nonché dell'età e della maturazione degli alunni.

Si è ritenuto, inoltre, che l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

A proposito della durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che esso sussista in capo alle autorità scolastiche per tutto il tempo in cui gli allievi vengono a trovarsi legittimamente all'interno della scuola (edificio e cortile fino al cancello) fino al loro effettivo licenziamento; ricorre pertanto la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni nell'ambito scolastico, anche nel caso in cui il fatto si sia verificato al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta.

In applicazione di tale principio, l'affidamento di un minore da parte dei genitori ad un istituto scolastico implica, per questo e per chi agisce su suo incarico, l'obbligo di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e l'attenzione richiesta dall'età e dal grado di maturazione fisico-psichica, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con conseguente possibilità di

pregiudizio per la sua incolumità; tale sorveglianza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; non possono costituire esimenti dalla responsabilità della scuola le eventuali disposizioni date dai genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza vigilanza in un certo luogo) potenzialmente pericolose per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pregiudizio per l'incolumità dello stesso. .

La responsabilità del personale ausiliario ovvero dei collaboratori scolastici

In senso tecnico, il personale ausiliario della scuola non ricopre la qualifica di "precettore". Si deve osservare, tuttavia, che nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano anche compiti di vigilanza degli alunni.

La contrattazione collettiva (tabella A — profili di area del personale ATA del CCNL 24-7-2003) attribuisce al collaboratore scolastico il compito di sorvegliare gli allievi limitatamente al caso di momentanea assenza degli insegnanti.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. Per riconoscere l'esistenza di tale responsabilità, si ha riguardo al concreto affidamento dei compiti di sorveglianza, prescindendo dall'individuazione delle mansioni legittimamente inerenti al profilo professionale.

La responsabilità del personale scolastico sussiste ogni qual volta il danno possa ritenersi riconducibile a colpa, negligenza, imprudenza, imperizia, dolo, intenzionalità, omissione del dovere di vigilanza e con tale responsabilità può sussistere anche quella della Pubblica Amministrazione, che ben potrebbe rivalersi nei confronti del dipendente, promuovendo giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei Conti. In definitiva il personale scolastico è soggetto ad azione di responsabilità qualora nel comportamento accertato siano ravvisabili i presupposti della colpa grave o del dolo.

Con la presente comunicazione, si ritiene utile offrire al Personale Docente e A.T.A. un'occasione di informazione e di sensibilizzazione, al fine soprattutto di tutelare tutte le persone che da anni operano con serietà e dedizione nel mondo della scuola. Si chiede di poter fare affidamento sulla diligenza e sulla responsabile collaborazione che contraddistingue il Personale Scolastico di questo Istituto. Pertanto, si invitano tutti voi a considerare con la dovuta attenzione le disposizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, impartite in data odierna e a segnalare alle Collaboratrici Vicarie e al D.S.G.A. tutte le situazioni di pericolo e le insidie che possano essere ravvisate nella struttura, nelle dotazioni e nelle procedure adottate, nel primario interesse della sicurezza degli alunni e degli adulti operanti nella scuola.

Si ringrazia per la disponibilità prestata.

La D.S.G.A.

Dott.ssa Cristina Barbatto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93